

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 – (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Relazione

La L.R. 2/2005, modificata dalla L.R. 7/2015, disciplina l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia.

La presente proposta di legge si propone di modificare la L.R. 2/2005 nei seguenti punti:

- 1) Con il decreto-legge n. 86 del 2020 è stato attivato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti della regione Puglia a causa del mancato adeguamento ai principi relativi alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive per le elezioni dei consigli regionali. Il provvedimento è stato finalizzato all'introduzione nella legge elettorale regionale pugliese della doppia preferenza di genere, vale a dire il meccanismo in base al quale se l'elettore esprime due voti di preferenza, questi devono andare a due candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. In particolare, il decreto stabilisce che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. Il provvedimento ha dettato quindi disposizioni da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020 previste per il 20 e 21 settembre. In particolare, in tale regione per le elezioni del Consiglio regionale in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi si introduce la "doppia preferenza di genere". Nel caso di espressione di due preferenze per candidati del medesimo sesso, viene annullata la seconda preferenza. La presente proposta di legge si propone di adeguare la legge n. 2 del 2005 a tale principio.
 - 2) L'articolo 10 della l.r. 2/2005, così come sostituito dall'articolo 8 della l.r. 7/2015, prevede, relativamente al riparto degli ulteriori 27 seggi, di accertare il numero dei seggi conseguiti e la percentuale dei voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. La presente proposta di legge si propone di modificare tale disposizione nel senso di accertare la percentuale di voti validi raggiunta dal presidente proclamato eletto.
 - 3) La legge vigente non prevede l'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale. La presente legge ha come scopo quello di sancire tale incompatibilità perché si ritiene che le funzioni esecutive e di gestione non possano essere cumulate con quelle legislative attribuite ai Consiglieri. Si aggiunga che il Consigliere regionale che ricopre contemporaneamente anche la carica di Assessore regionale potrebbe incorrere in situazioni di potenziale conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni a lui riconosciute dallo Statuto della Regione Puglia e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio regionale. Non è tuttavia prevista la
-

decadenza dalla carica nel caso in cui il Consigliere regionale assuma la funzione di Assessore regionale, ma solo la sospensione dalle funzioni di Consigliere per la durata dell'incarico di Assessore, con la conseguente nomina di un Consigliere supplente. Le suddette funzioni saranno riacquisite alla cessazione della carica di Assessore. Le disposizioni previste dalla presente legge sono contemplate anche dalle leggi elettorali delle regioni Basilicata, Abruzzo, Veneto, Molise e Lombardia. Le norme della presente legge entreranno in vigore a partire dalla XII Legislatura. Tenuto conto che la scadenza della XI Legislatura cade a settembre 2025, si prevede che gli effetti finanziari decorreranno dagli ultimi tre mesi del 2025. La presente proposta, poiché prevede il possibile subentro di 10 nuovi consiglieri regionali quali supplenti dei consiglieri nominati assessori, determina la spettanza delle relative indennità di funzione e spese di esercizio del mandato (ex L.R. 34/2012), comporta oneri finanziari pari ad euro 333.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.332.000 per l'anno 2026

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 – (norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Art. 1

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 2/2005)

1. L’articolo 7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Scheda elettorale

1. La scheda per l’elezione del Presidente e quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l’espressione del voto di preferenza per un massimo di due candidati al Consiglio regionale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
 2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono essere di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
 4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
 5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per uno o due candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista del candidato o candidati prescelti, al candidato o ai candidati medesimi, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
 6. Qualora il candidato o i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
 7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
 8. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla
-

lista cui appartiene il candidato o i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 10 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Modifiche alla legge n. 108 del 1968

1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Norme generali

Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.”;

b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;

c) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.”;

d) l'ultimo comma dell'articolo 8 non è recepito;

e) l'articolo 9 non è recepito;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto;
- 2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
- 3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani, alle ore nove per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.”;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, l'Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - 2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
 - 3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.”;
- h) l'articolo 13 non è recepito;
- i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al primo comma, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
-

d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;

2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;

3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;

4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;

5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;

6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;

7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;

8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;

9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;

10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;

11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;

12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello

di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:

1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;

c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste;

d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

1) accerta la percentuale di voti validi raggiunta dal presidente proclamato eletto;

2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;

3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al presidente

proclamato eletto un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;

4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;

5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:

a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;

b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:

1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:

1) il candidato presidente secondo classificato;

2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenenti gli atti di cui al terzo comma. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

*“Art. 16
Surrogazioni*

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.

Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.”;

m) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

*“Art. 16 bis
Supplenza*

Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d.lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.”;

n) all'articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”;

o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti;

p) gli allegati A e B non sono recepiti.”.

Art. 3

(Aggiunta dell'articolo 12bis alla l.r. 2/2005)

Alla l.r. 2/2005 dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis

(Incompatibilità della carica di Assessore con le funzioni di Consigliere)

1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con le funzioni di Consigliere regionale.

2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina e per la durata dell'incarico, la sospensione delle funzioni di Consigliere.
3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di Consigliere, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della medesima lista circoscrizionale che nella graduatoria delle cifre elettorali individuali segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Qualora durante l'incarico di Assessore dello stesso Consigliere temporaneamente sospeso da tale carica si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto nella medesima lista circoscrizionale, il Consigliere supplente l'Assessore ai sensi del comma 3 è proclamato definitivamente eletto e l'Assessore è sostituito dal candidato Consigliere della stessa lista circoscrizionale avente la cifra individuale elettorale più elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta utile successiva alle dimissioni o decadenza del Consigliere regionale supplente eletto nella medesima lista circoscrizionale.
5. Qualora il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessi dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore a partire dalla XII Legislatura.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 333.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.332.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con l'iscrizione di detti importi, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio del Consiglio regionale e contestuale prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 del Bilancio della Regione Puglia.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito delle previsioni della legge annuale e pluriennale di bilancio.

I Consiglieri regionali

Ruggiero Mennea



Sergio Clemente

